



*Città di Valmontone*

Ordinanza Sindacale Nr. 88 del 17/06/2024

**OGGETTO:** Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

#### IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il vigente Piano triennale AIB 2023-2023 della Regione Lazio, approvato con DGR n. 228 del 25.05.2023, pubblicata sul BURL ordinario n. 44 del 01.06.2023;

VISTA la direttiva Regione Lazio – Registro Ufficiale U.0672048.22-05-2024 nella quale *"con specifico riferimento agli incendi boschivi, in attuazione degli obblighi generali, considerato quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39 e tenuto conto di quanto disposto dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare con la richiamata nota n. 1034 del 06.05.2024, si stabilisce che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2024, su tutto il territorio della regione Lazio"*;

VISTO il D.Lgs. n.1 del 2018 "Codice della protezione civile" che:

- all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923, il quale dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

**CONSTATATO CHE**, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**CONSTATATO CHE**, l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreno, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, le quali, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

**RITENUTA**, pertanto, la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;



## *Città di Valmontone*

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

### **ORDINA**

#### **1) Divieti**

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

#### **2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi e singoli privati**

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, le Società di gestione delle Ferrovie, ANAS, i Consorzi di Bonifica e la Società autostrade, la Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio Ambiente, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spesa dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla manutenzione del verde per tutto il periodo estivo garantendo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.



*Città di Valmontone*

### 3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

### 4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

### 5) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005, è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

### 6) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti ed a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

## PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

### 7) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.



*Città di Valmontone*

#### 8) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici e centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte a contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

#### VIGILANZA E SANZIONI

##### 9) Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

##### 10) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### DISPONE CHE

- 1) La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale al fine di darne la più ampia diffusione.
- 2) Copia della presente Ordinanza Sindacale venga trasmessa per quanto di competenza a:
  - Comando Polizia Locale Valmontone;
  - Stazione Carabinieri di Valmontone;
  - Alla Direzione territoriale produzione Roma RFI, Via Marsala – Roma;
  - Alla Soc. Autostrade S.p.A., Direzione V° Tronco Fiano Romano;
  - Alla Soc. Anas S.p.A., Struttura territoriale Lazio;
  - Stazione Carabinieri Forestale Segni;
  - Protezione civile comunale;
  - Protezione civile Regione Lazio;
  - Alla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip. III Ambiente e tutela del territorio;
  - Al Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni;

#### INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR LAZIO entro 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente Ordinanza.

